

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del **PARTE I · DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA****Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, affidati per la riscossione coattiva, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
2. La definizione agevolata si applica a tutte le entrate comunali, sia tributarie (es. IMU, TARI, TASI) che patrimoniali (es. Canone Unico Patrimoniale, rette servizi scolastici), incluse le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate dalla Polizia Locale.

La definizione si applica obbligatoriamente a tutte le tipologie di entrata e a tutte le annualità comprese nel periodo di cui al comma 1.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. I debitori possono estinguere il debito versando integralmente:

- a) le somme dovute a titolo di capitale o tributo;
- b) gli oneri di riscossione.

La definizione consiste nell'esclusivo stralcio delle sanzioni. Non è prevista la rottamazione degli interessi affidati e/o maturati e delle spese di procedura maturate.

4. Per le sanzioni amministrative le disposizioni del presente articolo si applicano alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione e alle maggiorazioni semestrali.
5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, la definizione si applica limitatamente alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle somme maturate a titolo di oneri di riscossione.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
7. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti oggetto di atto di pignoramento notificato con esecuzione in corso.

Art. 3 Modalità di adesione e presentazione dell'istanza

1. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando un'apposita istanza al Comune.
2. L'istanza deve essere redatta esclusivamente sul modello fornito dall'Ente e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune. Tale modello non è modificabile.
3. L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del **15.12.2026** secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.
4. Nell'istanza, il debitore deve indicare obbligatoriamente:
 - a) i propri dati anagrafici e di contatto (numero di cellulare e indirizzo e-mail);
 - b) il riferimento dell'atto oggetto di definizione (deve essere presentata un'istanza per ogni atto);
 - c) la scelta tra pagamento in unica soluzione o pagamento rateale;
 - d) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'impegno a rinunciare agli stessi, nonché alla revoca automatica di piani rateali in corso senza decurtazione delle spese precedenti.
5. Il Comune non invierà comunicazioni preventive o inviti alla rottamazione. La pubblicazione del presente regolamento e della relativa modulistica sul sito istituzionale ha valore di avviso pubblico.

Art. 4 Perfezionamento della definizione e modalità di pagamento

1. Il Comune provvede alla verifica preliminare di ammissibilità delle istanze pervenute per la quantificazione degli importi.

2. L'ente comunica al debitore, entro il **28.02.2027** il diniego totale/parziale o l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di pagamento rateale, l'importo delle singole rate e le relative scadenze.
3. Il pagamento può essere effettuato:
 - a) in **unica soluzione** entro il **31.07.2027**;
 - b) in un numero di **rate mensili** di pari importo, con parametri e scadenze definiti nel regolamento comunale per la riscossione coattiva/gestore della riscossione coattiva;
 - c) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore;
 - d) nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
4. Per la gestione della pratica di definizione agevolata è dovuto un importo a titolo di **spesa di definizione**, pari a Euro 19,00 da corrispondersi unitamente alla prima o unica rata. In caso di rateizzazione, è altresì dovuto un **costo di rateizzazione**, pari a Euro 19,00.

Art. 5 Effetti della presentazione dell'istanza e della definizione

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione. Sono altresì sospese le procedure esecutive e cautelari precedentemente avviate, ad eccezione degli atti di pignoramento con esecuzione già in corso.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto secondo l'atto originario.

Art. 6 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Art. 7 Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

IN SINTESI

2000 – 2023 Debiti definibili: dal 1.1.2000 al 31.12.2023	15.12.2026 Termine perentorio per presentare l'istanza	28.02.2027 Comunicazione dell'Ente: diniego o importi dovuti	31.07.2027 Pagamento in unica soluzione	€ 19 + € 19 Spesa di definizione (+ costo di rateizzazione)
---	--	--	---	---